



Riassunto della copertura

Vogliate prendere nota che il presente testo è soltanto un riassunto della copertura fornita nei termini della polizza assicurativa. La polizza assicurativa prevede l'indennizzo di terzi fino ad un massimo di CHF 2.500.000 per i danni fisici o in caso di malattia e per danni materiali in seguito ad un incidente causato dalla persona assicurata o qualsiasi altra persona che viaggia a bordo del suo stesso veicolo (11 passeggeri al massimo) e che fa campeggio con lui al di fuori del suo domicilio abituale o che soggiorna con lui in affitto o in albergo. L'assicurazione vale in tutto il mondo eccetto che per i territori sottoposti alla giurisdizione degli Stati Uniti e del Canada. In caso in cui l'Assicurato sia costretto, durante il suo soggiorno, a lasciare provvisoriamente le persone che lo accompagnano per raggiungere il suo domicilio, quest'ultime continuano ad essere coperte dall'assicurazione.


- 1) La CCI è un documento d'identità del campeggiatore. Consegnandola al gestore del campeggio vi permette di conservare i vostri documenti ufficiali d'identità (Passaporto e Carta d'Identità).
- 2) Utilizzando la CCI v'impegnate ad osservare il Codice di Comportamento del Campeggiatore.
- 3) Non mancate di presentare la CCI al vostro arrivo al campeggio. In alcuni di loro beneficerete anche di sconti sulle tariffe di soggiorno.
- 4) La CCI è valida sino al 31 dicembre dell'anno in corso. Debitamente firmata essa costituisce la prova che la responsabilità civile del possessore, così come quella delle persone che lo accompagnano, è coperta in caso di danni fisici o materiali causati a terzi, conformemente alle condizioni stipulate risultanti nel sunto depositato in Confederazione.
- 5) Nell'eventualità che la vostra responsabilità civile, o quella delle persone coperte dalla polizza d'assicurazione, i Lloyds di Londra, siano coinvolte, siete tenuti ad informare immediatamente l'Associazione che ha emesso la carta, riferendo le circostanze esatte del fatto e fornendo, se possibile, le dichiarazioni dei testimoni.
- 6) Abbiate cura di questo documento, perchè potreste essere considerato responsabile dei diritti di campeggio derivati da un suo uso abusivo.

7) L'assicurazione è valida in tutto il mondo, ad eccezione dei territori sotto la giurisdizione degli Stati Uniti e del Canada. Nel caso che l'assicurato sia costretto, durante la durata del soggiorno, a lasciare temporaneamente le persone che lo accompagnano per tornare al suo domicilio, queste ultime continueranno ad essere coperte dall'assicurazione.

Esclusioni: Sono esclusi dalla presente polizza assicurativa:

La presente polizza non copre la responsabilità di:

1. I danni corporali, malattie o danni materiali
 - a) Causati direttamente o indirettamente da tutti i veicoli a propulsione meccanica;
 - b) Causati direttamente o indirettamente da tutte le barche, navigli (vedi Estensione menzionata successivamente) o aerei, o dipendenti da ogni tipo di lavoro effettuato a bordo da o per conto dell'Assicurato, del Club o della Federazione;
 - c) Dipendenti da una intossicazione alimentare o delle bibite o dalla presenza di corpi estranei o materie che nuociono alla salute nell'alimentazione o nelle bibite;
 - d) Dipendenti dall'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo che possa essere provato che ciò è la conseguenza diretta di un avvenimento imprevisto, specifico ed identificabile che si è prodotto nel corso del periodo coperto dall'assicurazione;
 - e) Causati, provocati o risultanti direttamente o indirettamente da



una guerra, un'invasione, un'atto di ostilità straniera, un'ostilità (che la guerra sia stata dichiarata o no), una guerra civile, una ribellione, una rivoluzione, un'insurrezione, una presa di potere civile o militare, una nazionalizzazione, una requisizione, una distruzione o danni materiali commessi da o su ordine di un Governo, Repubblica o Autorità locale;

f) Causati, provocati o risultanti direttamente o indirettamente dall'organizzazione di qualsiasi forma di divertimento di grande levatura dando luogo al pagamento di un qualsiasi diritto di entrata (ciò non esclude le competizioni intime organizzate a titolo di divertimento, il campeggio sociale o i rally di caravanning);

g) Causati direttamente o indirettamente durante la pratica dello sci.

2. I danni corporali, o malattia o i danni materiali incorsi da qualsiasi persona durante il lavoro che effettua per conto del titolare della Camping Card International nell'ambito di un contratto di lavoro o d'apprendistato concluso con il titolare della Camping Card International.

3. I danni materiali causati a dei beni detenuti, occupati, affidati alla cura o sotto controllo dell'Assicurato.

4. Qualsiasi atto di malevolenza intenzionale commesso dall'assicurato, come:

a) Danni causati a delle terre o a delle coltivazioni risultanti dal passaggio di persone o dall'installazione di tende;

b) Deposito non autorizzato di spazzatura e detriti;

c) Danni causati a condotte o cavi sotterranei dell'acqua, del gas, o dell'elettricità.

5. La presente polizza è sottomessa alla Clausola d'esclusione spettante alla contaminazione radioattiva e ai dispositivi esplosivi nucleari, secondo le condizioni seguenti:

Non sono coperti dalla seguente polizza:

a) La perdita, la distruzione o il danneggiamento di tutti i beni di qualsiasi natura siano, o qualsiasi perdita pecuniaria o risultanti spese, o qualsiasi perdita afferente;

b) Tutte le responsabilità legali di qualsiasi natura siano, causate direttamente o indirettamente da, provenienti da, o alla quale sarebbero dovuti:

i) radiazioni ionizzanti o una contaminazione a seguito di radioattività proveniente da un agente energetico nucleare o da qualsiasi residuo nucleare risultante dalla combustione di energia nucleare;

l) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà aleatorie di qualsiasi dispositivo nucleare o composto nucleare appartenente a ciò.

6. Una franchigia di CHF 100 si applica per ognuna e qualsiasi richiesta indennizzo danni in caso di residenza in affitto o in albergo.

7. Esclusione Amianto

E' convenuto che la presente polizza è sottomessa alla Clausola d'Esclusione riferente

all'Esclusione Amianto 2005.

1) Trattamento, rimozione, estirpazione, demolizione, stoccaggio, trasporto e lo scarto dell'amianto e/o di qualsiasi altra sostanza o composto contenente dell'amianto;

2) Ispezione eseguita nei termini della Regolamentazione 2002 relativa all'amianto sul luogo di lavoro.

Oltre a ciò è convenuto che la presente Polizza non copra

a) Qualsiasi danno causato direttamente o indirettamente o sedi-

centemente causato o indotto per intero o in parte o risultante dall'inalazione e/o dall'ingestione di o la presenza o l'esposizione a dell'amianto e/o a qualsiasi altra sostanza o composto contenente dell'amianto;

b) Qualsiasi danno causato dalla rimozione di qualsiasi costruzione e/o struttura d'amianto e/o qualsiasi altra sostanza o composto contenente dell'amianto come conseguenza di un rischio reale o preteso per la salute

c) Qualsiasi obbligazione di difesa di qualsiasi rivendicazione o azione di giustizia contro l'Assicurato invocando la responsabilità risultante di a) o b) riportata sopra, né la responsabilità dell'Assicuratore in materia di costi di difesa che ne risultano.

Richieste d'indennizzo:

In caso di sinistro l'assicurato è tenuto ad informare direttamente per scritto il club presso il quale egli è affiliato fornendo ogni informazione utile relativa al sinistro, ivi compresa ogni indicazione riguardante altri eventuali contratti assicurativi di responsabilità civile. Nessun riconoscimento di responsabilità, né alcuna offerta o promessa di pagamento può essere fatta dalla persona assicurata senza il consenso scritto del suo club. Gli Assicuratori che assicurano quest'ultimo hanno il diritto di assumere la difesa o d'intentare, a nome dell'assicurato, qualsiasi ricorso contro terzi, qualsiasi esso sia, e in tutta libertà per quello che riguarda la condotta delle trattative o procedimenti in vista del pagamento di un sinistro qualsiasi esso sia. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire agli Assicuratori ogni informazione e tutto l'aiuto che essi potrebbero ragionevolmente chiederli. I sinistri che succedono in locazione o in albergo sono comprensivi di una franchigia di CHF 100, - o della somma equivalente in altre valute.

Violazioni del contratto e cumulo di polizze assicurative:

Nel caso in cui un membro di un'associazione assicurata presenta una domanda d'indennizzo sapendo che essa è falsa o fraudolenta, sia per l'importo richiesto, sia per altro motivo, gli Assicuratori sono esenti da qualsiasi obbligo contrattuale d'indennizzo nei confronti dell'avente diritto. Nel caso in cui i rischi garantiti dalla presente polizza siano ugualmente coperti, in tutto od in parte, da un'altra assicurazione, la responsabilità degli Assicuratori sarà limitata alla parte d'indennizzo che non è coperta da un'altra assicurazione.

A cura dell'AIT - Alliance Internazionale de Tourisme

